

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1617

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PAGANI, ALIVERTI, GUALTIERI,
FASSINO e VELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1989

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. - L'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Campania e della Basilicata colpite dai sismi del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981 ha richiesto un notevole impegno finanziario ed organizzativo da parte dello Stato per ripristinare il patrimonio abitativo, ricreare condizioni sufficienti di convivenza civile e mettere in moto processi di trasformazione economica in una realtà territoriale duramente colpita.

A distanza di nove anni dagli eventi, proprio lo sforzo fuori dall'ordinario compiuto dalle strutture statali, regionali e degli enti locali ha richiesto - e richiede - una verifica politica

puntuale, in tempi rapidi, dei risultati conseguiti e della situazione esistente nelle zone terremotate.

Ciò al fine, da un lato, di fare chiarezza sulle reali dimensioni degli interventi programmati ed attuati e sulla corrispondenza tra impieghi e risultati; dall'altro, di compiere valutazioni adeguate sulle eventuali occorrenze, ancora necessarie per completare definitivamente i processi in atto, e di individuare meccanismi correttivi atti a consentire il superamento di residui problemi e difficoltà.

Da più parti è stato sottolineato che sarebbe apparso più proprio, a questi fini, lo strumen-

to della commissione parlamentare d'indagine.

La necessità, tuttavia, di fare assoluta chiarezza su temi e questioni che negli ultimi tempi hanno richiamato l'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica consiglia di puntare invece sulla commissione di inchiesta.

Di tutta evidenza appare infine - rispetto a proposte di organismi monocamerale, che lascerebbero irrisolti aspetti e problemi che richiedono invece risposte organiche ed unitarie - l'opportunità di costituire una commissione bicamerale che completi i suoi lavori nel termine di sei mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della Commissione e alla convocazione della stessa perchè proceda all'elezione di due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) se i comportamenti e gli atti, sia dei titolari degli organi dello Stato che delle regioni, dei comuni, degli enti ed organismi pubblici e a partecipazione pubblica, siano stati congruenti alle disposizioni legislative ivi comprese quelle finalizzate alla rivitalizzazione socio-economica nell'attuazione degli interventi dello Stato indicati nel comma 1 dell'articolo 1;

b) se sono stati adottati i piani e i programmi legislativamente prescritti;

c) i criteri seguiti per la ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziare a valere, sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e al titolo VIII della legge medesima e successivi finanziamenti;

d) lo stadio concreto cui è giunta l'attuazione degli interventi;

e) gli effetti che le opere di ricostruzione e di sviluppo hanno determinato sull'assetto del

territorio, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla situazione urbanistica e sullo sviluppo socio-economico.

Art. 3.

1. Con proprio regolamento la Commissione determina le modalità e le forme di pubblicizzazione dei propri atti, delle acquisizioni e delle notizie comunque pervenute.

Art. 4.

1. La Commissione dura in carica sei mesi, decorrenti dal suo insediamento.

2. Nel caso che i lavori non siano terminati nel termine predetto, la Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere la proroga del suddetto termine per una sola volta in modo che siano consentite la prosecuzione dell'attività d'inchiesta e la redazione della relazione conclusiva.